

Utilizzo delle Proteine Animali Trasformate nell'alimentazione zootecnica: luci ed ombre



Laura Gemma Brenzoni



Normativa

Regolamento (CE) n. 1069/2009 «norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano»



- ➔ **Regolamento (UE) n. 142/2011 «disposizioni di applicazione del reg (CE) n. 1069/2009»**
- ➔ **Regolamento (UE) n. 68/2013 concernente il catalogo delle materie prime per mangimi ...modificato dal Regolamento (UE) 2017/1017 che ne sostituisce l'Allegato**
- ➔ **Regolamento (CE) n. 767/2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi**

Normativa

Regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili



...modifiche più significative

- ➔ Reg. (UE) n. 56/2013 modifica All I e IV
- ➔ Reg (UE) 2016/27 modifica All III e IV
- ➔ Reg (UE) 2017/110 modifica All IV e X
- ➔ Reg (UE) 2017/893 modifica All I e IV del reg (CE) n. 999/2001 e All X, XIV e XV del reg (UE) n. 142/2011

REGOLAMENTO (CE) N. 1069/2009

Sono **vietati** gli usi dei seguenti SOA e PD:

➔ alimentazione di animali terrestri di una determinata specie (esclusi gli animali da pelliccia) e di pesci d'allevamento, con PAT ottenute da corpi di animali della stessa specie

➔ alimentazione di animali d'allevamento (diversi da quelli da pelliccia) con rifiuti di cucina e ristorazione o materie prime per mangimi contenenti tali rifiuti o derivate dagli stessi

➔ l'alimentazione di animali d'allevamento con piante erbacee, provenienti da terreni sui quali sono stati applicati fertilizzanti organici o ammendanti diversi dallo stallatico, a meno che il pascolo o il taglio dell'erba abbiano luogo alla scadenza di un periodo di attesa, di almeno 21 giorni



Regione
Lombardia

REGOLAMENTO (CE) N. 1069/2009

alimenti per animali

**Sottoprodotti da animali
sani, idonei al consumo
umano e sottoposti a
controllo sanitario**

**Materiali di categoria 3, articolo
10, lettere da a) a m)**

REGOLAMENTO (CE) N. 1069/2009

Articolo 14: Uso di materiali di categoria 3

Solo i **materiali di categoria 3 non deteriorati** possono essere trasformati e usati per:

- ➔ fabbricazione di mangimi per animali d'allevamento, diversi dagli animali da pelliccia, conformemente all'articolo 31
- ➔ fabbricazione di mangimi per animali da pelliccia, conformemente all'articolo 36
- ➔ fabbricazione di alimenti per animali da compagnia, conformemente all'articolo 35

REGOLAMENTO (CE) N. 1069/2009

Articolo 31: alimenti destinati ad animali d'allevamento

I SOA e PD destinati all'alimentazione di animali d'allevamento (diversi dagli animali da pelliccia):

→ sono o derivano da materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettere da a) a m)

→ sono stati raccolti o trattati, a seconda dei casi, nel rispetto delle condizioni stabilite per la sterilizzazione sotto pressione o di altre condizioni idonee a prevenire i rischi per la salute pubblica e degli animali; e

→ provengano da stabilimenti riconosciuti o registrati.



Regione
Lombardia

REGOLAMENTO (UE) N. 142/2011

ALLEGATO I - DEFINIZIONI

materie prime per mangimi:

materie prime per mangimi, secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del Regolamento CE n. 767/2009, di origine animale, comprendenti:

- **proteine animali trasformate**
- **prodotti sanguigni**
- **grassi fusi**
- **prodotti a base di uova**
- **olio di pesce**
- **derivati lipidici**
- **collagene**
- **gelatina e proteine idrolizzate**
- **fosfato bicalcico e tricalcico**
- **latte, prodotti a base di latte**
- **colostro, prodotti a base di colostro**
- **fanghi di centrifugazione o di separazione**



Regione
Lombardia

REGOLAMENTO (UE) N. 142/2011

ALLEGATO I - DEFINIZIONI

proteine animali trasformate (PAT): proteine animali ottenute interamente da materiali di cat. 3 e trattate, conformemente all'allegato X, capo II, sezione 1, del presente regolamento (incluse le farine di sangue e di pesce), in modo da renderle adatte all'utilizzazione diretta come materie prime per mangimi o a qualsiasi altra utilizzazione negli alimenti per animali



Regione
Lombardia

REGOLAMENTO (UE) N. 142/2011

ALLEGATO I - DEFINIZIONI

farina di sangue: PAT ottenute dal trattamento termico del sangue o dei componenti del sangue conformemente all'allegato X, capo II, sezione 1;

farina di pesce: PAT ottenute da animali acquatici diversi dai mammiferi;



IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE SOA CAT 3 IN LOMBARDIA

Tipologia	Numero
Multispecie	6
Specie suina	2
Specie avi-cunicola	1
Sangue	1
Latte	6
Uova	1
Conchiglie	1
Totale	18

**IMPIANTI DI MAGAZZINAGGIO SOA CAT 3
DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE ANIMALE IN
LOMBARDIA**

Tipologia	Numero
Multispecie	9
Totale	9

IMPIANTO DI TRASFORMAZIONE

ABP(n. progressivo)PROCP(cat)

Il numero viene rilasciato dal Sistema S.INTE.S.I. Stabilimenti secondo le indicazioni contenute nella Master List Europea (specifici codici che identificano ogni attività riconosciuta e registrata)

ABP+nnnn+attività+categoria di rischio

Ultimo aggiornamento in S.INTE.S.I.

Gli stabilimenti di trasformazione Cat 3 e gli impianti di magazzinaggio di prodotti derivati Cat 3 riportano anche la specie lavorata

CLASSIFICAZIONE PAT IN SINTESI

- PROTEINA ANIMALE TRASFORMATA - AVICOLI
- PROTEINA ANIMALE TRASFORMATA - EQUIDI
- PROTEINA ANIMALE TRASFORMATA - ITTICI
- PROTEINA ANIMALE TRASFORMATA - LAGOMORFI
- PROTEINA ANIMALE TRASFORMATA - MISTE CON RUMINANTI
- PROTEINA ANIMALE TRASFORMATA - MISTE SENZA RUMINANTI
- PROTEINA ANIMALE TRASFORMATA - RUMINANTI
- PROTEINA ANIMALE TRASFORMATA - SUIDI

SEPARAZIONE E CONTROLLO DELLE MATERIE PRIME

Il punto nodale per la separazione dei materiali è il luogo di produzione (impianto di macellazione/ sezionamento/ lavorazione).

Responsabilità dell'OSA è curare con attenzione l'identificazione e la separazione delle varie categorie dei SOA (es. i MRS devono essere immediatamente marcati con un colorante).

L'azienda di trasformazione può concretamente effettuare unicamente un controllo sommario visivo al momento dello scarico degli automezzi

REGIONE LOMBARDIA	Categoria 1	Categoria 2	Categoria 3
ANNO _2016_	tonnellate	tonnellate	tonnellate
Materiale fresco (totale)	118.929	251.295	1.609.346
- di cui utilizzato tal quale (introdotto):			
● in impianti di trasformazione regionali	114.995	92.441	1.430.138
● in impianti di biogas/compostaggio		69.639	133.078
● in impianti di petfood regionali			11.255
● in impianti tecnici regionali	354	87.765	8.052
● per animali particolari (art. 18 Reg. 1069/2009)		36	26.767
- di cui eliminato tal quale:			
● mediante incenerimento/coincenerimento	3.580	1.217	56
● mediante interramento	0	197	0

Prodotto trasformato in impianti di trasformazione della Regione (totale), di cui:	61.151	29.651	188.541
● farine animali (carne/ossa e sangue)	33.491	18.388	101.818
● grassi	27.660	11.263	86.723
- di cui utilizzato:			
● fertilizzanti	0	17.561	0
● in impianti di biogas/compostaggio	0	25	1.766
● come combustibile (grassi fusi)	0	0	57.426
● per usi industriali (es. grassi fusi)	32.301	0	72.177
● per animali da reddito	0	0	0
● per il petfood	0	0	20.672

Reg.999/2001 e succ. mod

disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

Articolo 7 (Divieti in materia di alimentazione degli animali)

1.La somministrazione ai ruminanti di **proteine animali** è vietata.

2.Il divieto di cui al paragrafo 1 è esteso agli animali diversi dai ruminanti ed è limitato, per quanto riguarda l'alimentazione di tali animali, con prodotti di origine animale a norma dell'allegato IV.

Tali disposizioni si applicano, fatto salvo le disposizioni di cui all'allegato IV, che stabiliscono le deroghe al divieto dei sopracitati paragrafi e le condizioni per l'applicazione delle deroghe stesse

Allegato IV Reg (CE) 999/2001 modificato dal Reg. (UE) n. 56/2013

Estensione al divieto di cui all'articolo 7 del Reg. (CE) 999/01:

Ai ruminanti è vietata la somministrazione di:

- fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di o.a. e mangimi che li contengono;

A animali d'allevamento non ruminanti (diversi da animali da pelliccia) è vietata la somministrazione di:

- **proteine animali trasformate**;
- collagene e gelatine derivate da ruminanti;
- prodotti sanguigni;
- proteine idrolizzate di o.a.;
- fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di o.a

Allegato IV Reg (CE) 999/2001 modificato dal Reg. (UE) n. 56/2013

Deroga al divieto di cui all'articolo 7 del Reg. (CE) 999/01:

Ai ruminanti è consentita la somministrazione di:

- latte, prodotti a base di latte e colostro;
- uova e prodotti a base di uova;
- collagene e gelatine derivate da non ruminanti;
- proteine idrolizzate derivate da parti di non ruminanti o da pelli di ruminanti;

Ai vitelli non svezzati è consentita la somministrazione di **farine di pesce** solo per la produzione di sostituti del latte da utilizzarsi come complemento o in sostituzione del latte postcolostrale prima dello svezzamento

Allegato IV
Reg (CE) 999/2001 modificato dal Reg. (UE) n. 56/2013

Deroga al divieto di cui all'articolo 7 del Reg. (CE) 999/01:

Agli altri animali d'allevamento non ruminanti (suini, cavalli, conigli, pollame) è consentita la somministrazione di:

- latte, prodotti a base di latte e colostro
- uova e prodotti a base di uova
- collagene e gelatine derivate da non ruminanti
- proteine idrolizzate derivate da parti di non ruminanti o da pelli di ruminanti
- farina di pesce**
- fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di o.a.
- prodotti a base di sangue ricavati da non ruminanti

Allegato IV

Reg (CE) 999/2001 modificato dal Reg. (UE) n. 56/2013 e dal Reg. (UE) n. 893/2017

Deroga al divieto di cui all'articolo 7 del Reg. (CE) 999/01:

Agli animali d'acquacoltura è consentita la somministrazione di:

- latte, prodotti a base di latte e colostro
- uova e prodotti a base di uova
- collagene e gelatine derivate da non ruminanti
- proteine idrolizzate derivate da parti di non ruminanti o da pelli di ruminanti
- **farina di pesce**
- fosfato dicalcico e fosfato tricalcico
- prodotti a base di sangue ricavati da non ruminanti
- **PAT di non ruminanti (comprese le farine di sangue di non ruminanti)**
- **PAT da insetti d'allevamento**



Riassumendo Reg. CE n. 999/2001

Allegato IV Alimenti animali

Regolamento (UE) n. 56/2013 modif. dal Reg (UE) 893/2017

Uso di proteine animali e mangimi contenenti tali proteine nelle diverse specie animali	Ruminanti	Ruminanti non svezzati	Non Ruminanti	Pesci
PAT di ruminanti	N	N	N	N
gelatina ricavata da ruminanti	N	N	N	N
prodotti a base di sangue	N	N	N	N
proteine idrolizzate	N	N	N	N
PAT (compresa farina di sangue) di non ruminanti	N	N	N	S
PAT di insetti	N	N	N	S
prodotti a base di sangue ricavati da non ruminanti	N	N	S	S
fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale	N	N	S	S
farina di pesce	N	N	S	S
sostituti del latte contenenti farine di pesce		S	S	
latte, prodotti a base di latte, colostro	S	S	S	S
uova e prodotti a base di uova	S	S	S	S
collagene e gelatine derivate da non ruminanti	S	S	S	S
proteine idrolizzate derivate da parti di non ruminanti e da cuoio e pelli di ruminanti	S	S	S	S

Reg (UE) 56/2013 Capitolo IV Sezione D

Condizioni per l'uso delle PAT derivate da non ruminanti, diverse dalle farine di pesce, e dei mangimi composti contenenti tali proteine da utilizzare nell'alimentazione degli animali d'acquacoltura

I SOA provengono da macelli/stabilimenti che non macellano/manipolano ruminanti, registrati, e sono direttamente avviati all'azienda di trasformazione in veicoli adibiti esclusivamente al trasporto di PAT di non ruminanti.

Le PAT sono prodotte in stabilimenti riservati esclusivamente alla trasformazione di SOA di non ruminanti.

I mangimi composti contenenti PAT derivate da non ruminanti sono prodotti in stabilimenti adibiti esclusivamente alla produzione di mangimi per gli animali d'acquacoltura.

Deroghe previa verifica efficacia misure di prevenzione della cross contaminazione, campionamenti periodici e autorizzazione ASL.



Reg (CE) 999/2001

All.IV Capitolo V Sezione A Elenchi

IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE CAT 3 per la produzione di soa da non ruminanti - LOMBARDIA

Tipologia	Numero
PAT da NON RUMINANTI	3
Prodotti sanguigni da NON RUMINANTI	1
Totale	4

Reg (UE) 56/2013 Capitolo IV Sezione D

Condizioni per l'uso delle PAT derivate da non ruminanti, diverse dalle farine di pesce, e dei mangimi composti contenenti tali proteine da utilizzare nell'alimentazione degli animali d'acquacoltura

- ➔ Gli allevatori possono produrre mangimi composti contenenti PAT derivate da non ruminanti purché:
- siano registrati presso l'ASL
 - detengano unicamente animali d'acquacoltura
 - il tenore grezzo di proteine nel mangime composto sia inferiore al 50%

Reg (UE) 56/2013 Capitolo IV Sezione D

Condizioni per l'uso delle PAT, diverse dalle farine di pesce, ottenute da non ruminanti, e dei mangimi composti contenenti tali proteine da utilizzare nell'alimentazione degli animali d'acquacoltura

La documentazione commerciale o il certificato sanitario che accompagnano le partite di PAT di cui alla presente sezione e i relativi imballaggi recano chiaramente la seguente dicitura:
"Proteine animali trasformate derivate da non ruminanti – Da non utilizzare per la produzione di mangimi per animali d'allevamento, ad eccezione degli animali d'acquacoltura e degli animali da pelliccia".

Reg (UE) 893/2017 ...è aggiunta la Sezione F

Condizioni specifiche applicabili alla produzione e all'uso delle PAT derivate da insetti d'allevamento e dei mangimi composti contenenti tali proteine da utilizzare nell'alimentazione degli animali d'acquacoltura

Le PAT derivate da insetti d'allevamento devono:

i) essere prodotte in impianti di trasformazione riconosciuti a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e adibiti esclusivamente alla produzione di prodotti derivati da insetti d'allevamento;

ii) essere prodotte secondo le prescrizioni di cui all'allegato X, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011;



Reg (UE) 893/2017 Sezione F

Condizioni specifiche applicabili alla produzione e all'uso delle PAT derivate da insetti d'allevamento e dei mangimi composti contenenti tali proteine da utilizzare nell'alimentazione degli animali d'acquacoltura

i mangimi composti contenenti PAT derivate da insetti d'allevamento sono prodotti in stabilimenti autorizzati a tal fine dall'autorità competente e adibiti esclusivamente alla produzione di mangimi per animali d'acquacoltura.

Allegato IV
Reg (CE) 999/2001 Capitolo V Sezione E
Esportazione

E' consentita l'esportazione di PAT derivate da ruminanti e PAT derivate da ruminanti e non ruminanti

- Contenitori sigillati
- Trasporto diretto impianto trasformazione-PIF uscita
- TRACES
- Controlli periodici dell'AC sull'impianto

E' consentita l'esportazione di PAT derivate da non ruminanti o di mangimi che le contengono

E' **VIETATA** l'esportazione di prodotti contenenti PAT da ruminanti

DEROGA per alimenti trasformati per animali da compagnia che contengono che contengono PAT derivanti da ruminanti:

- Prodotti in stabilimenti riconosciuti
- Imballati e etichettati



REGOLAMENTO (CE) N. 1069/2009

CONTROLLI

Tipologia di Attività/Impianto (modalità di rendicontazione dal 01/01/2017 al 31/12/2017: SIVI/Report controlli/Report non conformità e provvedimenti)	Numero Impianti Presenti	Numero Impianti Controllati	Incidenza Impianti Controllati	Numero Controlli	Numero NC	Numero Impianti con NC	Procedure nc	Tipologia procedura nc
Magazzinaggio di prodotti derivati(art.24(1)(j)) - Categoria 1	2	2	100,00%	10	0	0	-	
Magazzinaggio di prodotti derivati(art.24(1)(j)) - Categoria 2	4	3	75,00%	4	0	0	-	
Magazzinaggio di prodotti derivati(art.24(1)(j)) - Categoria 3	25	24	96,00%	42	2	1	3	1) Strutture e attrezzature; 2) Manutenzione e igiene/ pulizia; 3) Condizioni veicoli e contenitori per il trasporto
Trasformazione - Categoria 1	6	6	100,00%	128	0	0	-	
Trasformazione - Categoria 2	4	3	75,00%	353	0	0	-	
Trasformazione - Categoria 3	21	20	95,24%	117	4	3	4	1) Strutture e attrezzature; 2) manutenzione e igiene/ pulizia; 3) Gestione materiali in ingresso; 4) Gestione prodotti ottenuti alla fine del processo o dei materiali/prodotti depositati; 5) Rispetto dei parametri di processo

REGOLAMENTO (CE) N. 1069/2009 CONTROLLI

Report Non conformità provvedimenti ("Non Conformità")									
Report riferito al periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017 nel territorio di ATS XXXXXX									
Piano/i del controllo: Piano di controllo ufficiale sugli impianti riconosciuti registrati ai sensi del regolamento CE n.1069/2009									
Tipologia/e di impianto: 1069 Riconosciuti - Sezione IV - Trasformazione - Categoria 3									
Ragione Sociale	N. Riconoscimento	Data controllo	N. controllo	Piano controllo	Procedura	Requisito_disatteso	Data scadenza	Data verifica risoluzione	Esito
XXXXXX	ABPXXXPROCP3	01/06/2017	MOR4_2017_ ABPXXX_1BIS	Piano di controllo ufficiale sugli impianti riconosciuti registrati ai sensi del regolamento CE n.1069/2009	Gestione prodotti ottenuti alla fine del processo o dei materiali/prodotti depositati	N.C. n. SOA_2017_1 Presenza di Salmonella in P.A.T. campionate nel deposito.	01/07/2017	06/07/2017	Risolta

REGOLAMENTO (UE) N. 68/2013

catalogo delle materie prime per mangimi di cui all'articolo 24
del regolamento (CE) n. 767/2009
(nel rispetto delle condizioni previste dal Reg 999/2001)

PARTE C

Elenco delle materie prime per mangimi

1. Cereali
2. Semi e frutti oleosi
3. Semi di leguminose
4. Tuberi e radici
5. Altri semi e radici
6. Foraggi
7. Altri vegetali, alghe
8. Prodotti lattiero caseari
9. Prodotti di animali terrestri
(SOA, grassi, PAT, uova,)
10. Pesce
11. Minerali
12. Prodotti della fermentazione
13. Varie (prodotti dell'industria del
pane, della pasta, pasticceria,
dolciaria e gelatiera,.....)

REGOLAMENTO (UE) N. 68/2013

catalogo delle materie prime per mangimi di cui all'articolo 24
del regolamento (CE) n. 767/2009
(nel rispetto delle condizioni previste dal Reg 999/2001)

Il catalogo facilita lo scambio di informazioni sulle proprietà del prodotto ed elenca le materie prime per mangimi in modo non esaustivo. La persona che immette per la prima volta sul mercato una materia prima per mangimi che non è elencata nel catalogo comunica immediatamente il suo utilizzo ai rappresentanti dei settori europei dei mangimi di cui all'articolo 26, paragrafo 1.

I rappresentanti dei settori europei dei mangimi pubblicano un registro di tali notifiche su Internet e provvedono al suo regolare aggiornamento

REGOLAMENTO (UE) N. 142/2011

Produzione di materie prime per mangimi per animali d'allevamento

Gli operatori si conformano alle prescrizioni di cui all'allegato X

- ➔ **prescrizioni generali di cui al capo I;**
- ➔ **prescrizioni specifiche di cui al capo II;**
- ➔ **prescrizioni applicabili a taluni mangimi per pesci e esche da pesca di cui al capo III.**

REGOLAMENTO (UE) N. 142/2011

ALLEGATO X MATERIE PRIME PER MANGIMI

CAPO I

Condizioni:

- Prodotti in un impianto di trasformazione di categoria 3, riconosciuto ai sensi dell'art. 24
- Ottenuti esclusivamente da materiali di cat. 3 (art.10, lettere da a) a m))
- Rispetto requisiti specifici all. X, Capo II

REGOLAMENTO (UE) N. 142/2011
ALLEGATO X
MATERIE PRIME PER MANGIMI

CAPO I

Norme microbiologiche per i prodotti derivati

I campioni dei prodotti finali prelevati nel corso o al termine dell'immagazzinaggio presso l'impianto di trasformazione devono rispettare le norme seguenti:

Salmonella: assenza in 25 g: $n = 5$, $c = 0$, $m = 0$, $M = 0$

Enterobacteriaceae: $n = 5$, $c = 2$, $m = 10$, $M = 300$ in 1 g

All. X, Capo II, sezione 4

Prescrizioni specifiche per le proteine animali trasformate e altri prodotti derivati utilizzabili come materie prime per mangimi

- Proteine animali trasformate
- Prodotti sanguigni
- Grassi fusi e olio di pesce
- Latte, prodotti a base di latte e colostro
- Gelatina e proteine idrolizzate
- Fosfato bicalcico
- Fosfato tricalcico
- Collagene
- Prodotti a base di uova
- Materiali cat. 3, art. 10 lettera f)



Regione
Lombardia

All. X, Capo II, sezione 4

Prescrizioni specifiche per le proteine animali trasformate e altri prodotti derivati utilizzabili come materie prime per mangimi

Trasformazione PAT per alimentazione animale

Pat da mammiferi → trasformazione con metodo 1 (sterilizzazione)

• Se per animali da compagnia → trasformazione con metodi 1- 5 o 7

Pat non da mammiferi → trasformazione con metodi 1- 5 o 7

Farine di pesce → trasformazione con metodi 1 - 7



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE SALUTE E SICUREZZA ALIMENTARE

Direzione F – Ufficio alimentare e veterinario

DG(SANTE) 2015-7615 - MR

RELAZIONE FINALE DI UN AUDIT
EFFETTUATO IN ITALIA
DAL 24 FEBBRAIO 2015 AL 4 MARZO 2015
PER VALUTARE
LA PRODUZIONE E L'USO DI CERTE PROTEINE DI ORIGINE ANIMALE NEI
MANGIMI PER GLI ANIMALI D'ACQUACOLTURA



Obiettivo dell'audit era valutare la capacità del sistema di controlli ufficiali di assicurare il rispetto delle disposizioni in merito alla deroga che consente l'uso di proteine animali trasformate (PAP) ottenute da animali non ruminanti nella produzione di mangimi per animali d'acquacoltura. Per quanto concerne la sua portata, l'audit si è concentrato sulle nuove misure giuridiche e amministrative introdotte dall'ultima modifica del regolamento (CE) n. 999/2001 volta ad assicurare che soltanto PAP ammissibili di animali non ruminanti siano usati nella produzione di mangimi per animali d'acquacoltura.

Nel complesso, la relazione giunge alla conclusione che è stato posto in atto un sistema di controlli ufficiali tale da assicurare che tutti gli operatori, gli impianti e gli stabilimenti interessati lungo la filiera dei sottoprodotti/dei mangimi di origine animale siano assoggettati ai prescritti controlli in base al rischio e che gli operatori hanno messo a punto sistemi articolati di autocontrollo. Le autorità competenti non hanno però ancora posto in atto le soluzioni necessarie (segnatamente, liste di controllo/linee guida aggiornate) per assicurare un approccio coerente e esaustivo all'autorizzazione degli operatori che manipolano prodotti ottenuti da ruminanti e per verificare il rispetto dei pertinenti requisiti da parte degli operatori che producono o usano mangimi per acquacoltura contenenti PAP. La realizzazione di un piano di campionamento nel 2015 fornirà ulteriori garanzie quanto al fatto che solo PAP autorizzate siano usate nella produzione dei mangimi per acquacoltura.



Regione
Lombardia

Raccomandazione

Aggiornare le procedure dei controlli ufficiali per fornire tutte le informazioni e istruzioni necessarie, come prescritto dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004, al fine di assicurare che le verifiche della produzione e dell'uso di PAP e di mangimi per acquacoltura contenenti PAP e il processo di autorizzazione degli operatori che manipolano prodotti ottenuti da ruminanti avvengano in modo regolare e coerente.



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE
E DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio III e VII
DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E
LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
Ufficio III
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma



0024308-24/09/2015-DGSAF-COD_UO-P

OGGETTO: Linee Guida di attuazione del Regolamento (CE) n.999 /2001 come modificato dal Reg. (UE) n. 56/2013, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.



*Grazie
per l'attenzione !*

